



COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

*Settore Edilizia e Urbanistica
Servizio Ambiente*

REGOLAMENTO

***PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO
SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON IN
PUBBLICA FOGNATURA***

(D.LGS. 152/06 E S.M.I – L.R. 20 DEL 31.5.2006 – D.P.G.R. 46/R DEL 8.9.2008)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 26 DEL 06/07/2017

Indice

Art. 1	Oggetto	
Art. 2	Definizioni	
Art. 3	Obbligo allacciamento a pubblica fognatura	
Art. 4	Competenza	
Art. 5	Modalità di presentazione della richiesta	
Art. 6	Oneri istruttori per l' autorizzazione.	
Art. 7	Documentazione a corredo della domanda	
Art. 8	Istruttoria	
Art. 9	Termini Istruttoria	
Art. 10	Rilascio provvedimento autorizzativo	
Art. 11	Diffida, sospensione, revoca dell' autorizzazione e sanzioni	
Art. 12	Variazioni e controlli	
Art. 13	Comunicazioni atti	
Art. 14	Trattamenti appropriati	
Art. 15	manutenzione e gestione impianti trattamento	
Art. 16	Acque meteoriche	
Art. 17	Rinnovi	
Art. 18	Adeguamento autorizzazioni esistenti	
Art. 19	Allegati	
Art. 20	Norma finale - Abrogazioni	
Allegati		
Allegato 1	tabella n. 2 "Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati di cui all'allegato 3, capo 1, del Regolamento Regionale 46/R;	
Allegato 2	estratto allegato 2, capo 2 "Disposizioni per lo scarico sul suolo di acque reflue domestiche da impianti con carico minore o uguale a 100AE" del Regolamento Regionale 46/R/2006	
Allegato 3	specifiche alcune tipologie di impianti;	
Allegato 4	modello richiesta autorizzazione	
Allegato 5	Schema registro operazioni programma manutenzione e gestione	

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti, i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili che non possono recapitare in pubblica fognatura in attuazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi della L.R. 20/2006 e del suo Regolamento di attuazione DPGR 46/R del 8 settembre 2008 e tenuto conto del D.P.R. n. 59/2013.

2. Il presente provvedimento individua altresì le tipologie dei sistemi di trattamento dei reflui domestici e assimilabili ritenuti idonei da porsi a corredo degli insediamenti ed installazioni od edifici isolati nonché i procedimenti per le modifiche e/o integrazioni e/o variazioni relative alle autorizzazioni allo scarico già rilasciate e in specifico:

- della titolarità;
- delle caratteristiche tipologiche degli impianti di depurazione;
- delle caratteristiche quali – quantitative dello scarico.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per :

a) - “Abitante equivalente (AE)”: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno, o una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno (COD) od un volume di scarico di 200 litri per A.E. per giorno, facendo riferimento al valore più alto.

Qualora non sia possibile identificare il carico in AE in modo diretto riconducendosi ai criteri ed alle procedure definite dal regolamento regionale 46/R e/o dalla legge regionale 20/2006 (quali BOD, COD, consumi idrici come sopra dettagliate), per i soli insediamenti, è possibile determinare il carico in AE sulla base delle dimensioni volumetriche dell’ insediamento e sul suo numero dei vani, e la loro destinazione, valutati sulla base dei criteri tecnici utilizzati per la progettazione degli stessi e dettati dalla buona norma tecnica dell’ edilizia residenziale.

b) acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

c) acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all’articolo 101, comma 7, lettera a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06 e quelle individuate con provvedimento regionale ai sensi della lettera e) dello stesso art. 101, comma 7, del D.lgs 152/06 di cui al capo 1 dell’allegato 2 del Regolamento Regionale 46/R del 8 settembre 2008;

d) trattamenti appropriati: il trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità, ovvero sia conforme alle disposizioni ed ai sistemi individuati dal Regolamento Regionale 46/R/2008 ;

e) Zona servita da pubblica fognatura. E’ la zona individuata secondo quanto descritto nell’art. 5.2 nel regolamento del servizio idrico integrato – sezione regolamento di fognatura e depurazione del gestore del servizio idrico che si riporta per opportuna conoscenza:

“Per “zona servita da pubblica fognatura” deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata ad una distanza, dal limite della proprietà privata del richiedente, non superiore a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso vie e/o servitù attivabili. Quanto sopra fatte salve diverse disposizioni ad opera dei competenti organi comunali, volte ad aumentare la distanza precedentemente definita.

Nei casi di comprovate difficoltà tecniche all’esecuzione dell’allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi

dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti ed alla richiesta, alle Autorità competenti ai sensi della L.R. 20/2006, di apposita autorizzazione allo scarico.”;

f) insediamento: complesso di uno o più edifici, diverso da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale da cui possono derivare acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;

2. Per ulteriori termini di riferimento si rimanda alle definizioni contenute nella D.lgs 152/2006 e s.m.i. nella L.R.T. 20/2006 e del suo Regolamento di attuazione DPGR 46/R del 8 settembre 2008 .

Art. 3 – obbligo allacciamento a pubblica fognatura

1. Si applicano le disposizioni previste al capo III art. 14 della Legge regionale n. 20/2006.

Art. 4 - Competenza

1. Il Dirigente del Settore competente provvede con proprio atto al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1 ed alle eventuali diffide, sospensioni e revoche delle stesse;

Art. 5 - Modalità di presentazione della richiesta.

1. La richiesta per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche da insediamenti ad uso residenziale o comunque non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con D.P.R. 59/2013, dovrà essere presentata su modello come riportato in allegato al presente regolamento. Il modello sarà reso disponibile sul sito internet del Comune di Poggibonsi e dovrà essere compilato in ogni sua parte, completo della documentazione tecnica indicata e necessaria nella modulistica stessa.

2. Gli uffici provvederanno all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto dal successivo art. 8 e 9.

3. L'autorizzazione allo scarico di attività con acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche dovrà essere presentata con il modello regionale per la richiesta autorizzazione unica ambientale (AUA) da inviare al SUAP.

4. La Regione Toscana provvede al rilascio dell'autorizzazione nell'ambito dell'AUA.

Art. 6 - Oneri istruttori per l'autorizzazione

1. Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il richiedente è tenuto a versare al Comune la somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione pari ad € 35,00 (Euro trentacinque/00) a titolo di deposito quale **condizione di procedibilità della domanda**. La suddetta somma dovrà essere corrisposta all'atto della presentazione della domanda, allegando alla medesima la rispettiva ricevuta di pagamento della somma al Comune di Poggibonsi. indicando nella casuale “ **Autorizzazione scarico acque reflue domestiche** “.

2. Tale somma è aggiornata ogni tre anni sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, senza necessità di ulteriori atti. L'importo non potrà comunque essere superiore ad € 50,00.

3. Potranno essere richiesti ulteriori oneri istruttori aggiuntivi nel caso che la domanda debba ottenere il parere dell'ARPAT- Dipartimento di Siena, in tal caso la somma richiesta sarà determinata in base al tariffario al momento in vigore applicato dall'ARPAT – Dipartimento di Siena.

Art. 7 - Documentazione a corredo della domanda.

1. Alla domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata la seguente documentazione, firmata da tecnico abilitato, in duplice copia:

a. Elaborati grafici:

- planimetria della zona in scala non superiore a 1:2000;
- una planimetria di massima dell'edificio in scala non superiore a 1:200, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, degli impianti di trattamento e indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento ed una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico;

b. Relazione tecnica: deve fornire una descrizione dell'impianto di trattamento dei reflui, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi e per sub-irrigazione e fitodepurazione gli spaccati costruttivi, programma di manutenzione e gestione dell'impianto allegando l'eventuale manuale d'uso e manutenzione; deve inoltre fornire una descrizione del corpo recettore, e del percorso che i reflui effettuano prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui, l'indicazione della presenza di pozzi entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dall'eventuale sistema di sub-irrigazione.

c. Relazione geologica: nel caso in cui sia utilizzato un sistema di trattamento reflui che prevede l'ossidazione di acque reflue domestiche nel terreno mediante la sub-irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, nonché in caso di scarico in corpi idrici non significativi, è necessario allegare anche una relazione geologica, firmata da tecnico abilitato, in cui si indichino le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso, anche ai fini del dimensionamento della subirrigazione o comunque dell'immissione negli strati superficiali del sottosuolo, e si evidenzino le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche. Inoltre, qualora vi siano pozzi per uso potabile entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dall'eventuale sistema di sub-irrigazione, la relazione dovrà evidenziare gli eventuali rischi di inquinamento della falda causati dai reflui scaricati.

d. quanto altro previsto nel modello di domanda di autorizzazione riportato in allegato al presente regolamento;

d) - Ricevuta di versamento di € 35,00 (Euro trentacinque / 00 Centesimi) per spese istruttoria. La suddetta somma è soggetta ad aggiornamento secondo quanto previsto nell'art. 6. L'importo aggiornato sarà reso disponibile sul sito internet del Comune di Poggibonsi.

Art. 8 - Istruttoria

1. L'istruttoria e' finalizzata ad accertare che:

a) l'istanza sia completa di tutti gli elementi richiesti ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo;

b) esista rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione e le condizioni normative e regolamentari previste in materia di disciplina di scarico di acque reflue di competenza del Comune.

Art. 9 – Termini di istruttoria

1. Il termine di istruttoria procedimentale per le domande di Autorizzazione è fissato in giorni 60 decorrenti dalla data di acquisizione della domanda. Il termine di cui sopra è sospeso in caso di

comunicazione trasmessa al titolare dello scarico di richiesta di integrazione alla documentazione presentata. In tal caso il termine di 60 giorni è interrotto e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta. Qualora la documentazione integrativa trasmessa sia insufficiente e/o non adeguata la richiesta di autorizzazione, viene emesso un provvedimento di archiviazione con diniego dell'autorizzazione, e il richiedente è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dalla normative vigenti.

2. Il verificarsi dei casi di cui sopra non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o non competenza dell'Amministrazione al rilascio dell'atto autorizzativo.

3. La presentazione della richiesta di Autorizzazione allo scarico non costituisce titolo alla sua attivazione che dovrà avvenire solo al rilascio dell'Autorizzazione. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 10 – Rilascio del provvedimento autorizzativo

1. Il provvedimento autorizzativo avviene con il rilascio di specifico atto al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione potrà contenere prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia effettuato in conformità alle disposizioni di Legge e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente. Si precisa che l'atto autorizzativo è riferito alla compatibilità del programmato scarico con la normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dal D.lgs 152/06 e s.m.i. , ed esula dalle altre autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione (urbanistiche, ambientali, ecc.).

2. Nel caso di scarico recapitante in corso d'acqua naturale o canale artificiale, od in fosse poste a lato di strade pubbliche, il titolare dello scarico, prima dell'attivazione dello scarico, ove necessario, dovrà provvedere ad ottenere l'assenso del Ente titolare del corpo idrico o della strada.

Art. 11 – Diffida, sospensione, revoca dell'autorizzazione e sanzioni

1. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico idrico nonché di quelle previste dal Titolo V, parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comporta l'applicazione delle sanzioni ivi previste e, secondo la gravità dell'infrazione, l'attivazione dei seguenti procedimenti ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.:

- **diffida**, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità;
- **diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione** per un determinato periodo, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente;
- **revoca dell'autorizzazione** in caso di mancato adeguamento delle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente.

2. In ogni caso le sanzioni sono quelle previste al titolo V della parte terza del decreto con le modalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 20/2006.

Art. 12 – Variazioni e controlli

1. In caso di variazione di titolarità dello scarico, il titolare dell'attività da cui si origina lo scarico deve trasmettere idonea istanza contenente le nuove indicazioni al Comune di Poggibonsi. Il

Comune provvede al rilascio di un nuovo atto contenente in modo esplicito anche eventuali aggiornamenti normativi.

2. Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione e ne derivi una modifica agli impianti di depurazione esistenti e/o uno scarico con caratteristiche quali-quantitative diverse oppure del recettore da quelle autorizzate, deve essere inoltrata nuova istanza di autorizzazione.

3. Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto ad ampliamento o ristrutturazione che dia luogo ad uno scarico con caratteristiche quali-quantitative identiche a quelle autorizzate dovrà essere inoltrata comunicazione riportante l'informativa e le nuove indicazioni; l'Ufficio competente valuta l'opportunità di provvedere a modificare l'atto autorizzativo tenendo conto delle variazioni normative intervenute.

4. Le autorizzazioni sono valide per 4 anni dal momento del rilascio. Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.

5. Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il Comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

6. Il Comune può svolgere controlli dello stato di funzionamento e di manutenzione dei trattamenti delle acque reflue domestiche autorizzati, anche richiedendo al titolare dello scarico opportune autocertificazioni e/o analisi degli scarichi stessi.

7. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili ed ispezionabili all'Autorità competente alla vigilanza, ed inoltre dovrà essere realizzato idoneo pozzetto di prelievo da realizzarsi a monte del punto di immissione sul suolo o nel corso d'acqua superficiale.

Art. 13 – Comunicazione atti

1. L'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione verrà comunicato al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico mediante lettera del responsabile del procedimento con indicazione delle modalità per il ritiro dell'atto presso gli uffici comunali.

2. I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione verranno notificati al titolare dello scarico e all'ARPAT - Dipartimento di Siena, con le modalità amministrative di legge.

Art. 14 – Trattamenti appropriati

1. I trattamenti elencati nella tabella 2 del capo 1 dell'allegato 3 del Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 20 del 31/05/2006 DPGR 46/R 2008. sono da ritenere trattamenti appropriati per le acque reflue con recapito in acque superficiali interne.

2. Tali trattamenti sono applicati per lo scarico in corpo idrico superficiale, così come definito nell'art. 53 del Regolamento regionale 46/R/2008

3. Il Comune, su specifica richiesta del titolare dello scarico, può ritenere idoneo il trattamento appropriato anche se la tipologia impiantistica non rientra tra quelle elencate nella tabella in allegato al presente regolamento, ovvero non corrisponde alla taglia dimensionale per la quale è raccomandato.

4. Il titolare dello scarico garantisce per i trattamenti appropriati adottati il perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative.

5. Lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo sino a 100 abitanti equivalenti è consentito tramite i idonei trattamenti come descritti dal capo 2 - Allegato n. 3 del Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 20 del 31/05/2006 DPGR 46/R 2008.

6. Lo smaltimento avviene mediante chiarificazione per sedimentazione ed ossidazione. Con chiarificazione in vasca settica bicamerale o tricamerale, o di tipo Imhoff, seguita da ossidazione

per dispersione nel terreno mediante subirrigazione o per percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili). In quest'ultimo impianto di ossidazione lo sbocco è immesso in un idoneo recettore (rivolo, alveo, impluvio, fosso interpodereale, ecc.).

7. Su specifica richiesta del titolare possono essere ritenuti, caso per caso, idonei anche trattamenti diversi dalle tipologie impiantistiche precedentemente descritte per lo scarico sul suolo, a parità del livello di tutela ambientale ed igienico sanitaria. Il trattamento equivalente di chiarificazione può essere conseguito, a titolo esemplificativo, o integrato anche tramite filtri percolatori anaerobici e aerobici, integrati eventualmente con filtri a sabbia, impianti di fitodepurazione, impianti ad ossidazione biologica a fanghi attivi, S.B.R. ed altre soluzioni impiantistiche equivalenti.

8. Per gli scarichi esistenti è consentito lo scarico nel suolo mediante pozzo assorbente o sistema con funzionalità analoghe, con le caratteristiche tecniche previste in allegato al presente regolamento, con la limitazione di non superare il carico di 35 abitanti equivalenti.

9. Le acque reflue devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno degli edifici o abitazioni, con esclusione di immissione di acque meteoriche.

10. Si dovrà acquisire il parere dell'ARPAT - Dipartimento di Siena per la progettazione, dimensionamento e le altre specifiche tecniche da osservarsi nella realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue domestiche o ad esse assimilate a corredo di insediamenti aventi acque reflue domestiche con carico superiore a 100 abitanti equivalenti.

art. 15 manutenzione e gestione impianti trattamento

1. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento o di chiarificazione e ossidazione ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione.

2. Si dovrà applicare un programma di manutenzione e gestione previsto in allegato 3, capo 2, del Regolamento 46/R, secondo le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.

3. Il programma di manutenzione e gestione specifico della tipologia di trattamento adottato fa parte integrante del programma di cui al precedente comma.

4. Le operazioni del programma dovranno essere annotate in un registro con schema riportato in allegato al presente regolamento.

Art. 16 – Acque meteoriche

1. Non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici ed assimilati le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazzi, resedi, cortile, strade, ecc. le quali dovranno essere allontanate tramite le normali direttrici di scolo (fosse campestri, canalizzazioni acque bianche, ecc.).

Art. 17- rinnovi

1. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della normativa previgente o ai sensi del presente regolamento, si intendono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative, la tipologia di trattamento ed il recettore non risultino modificate dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.

Art. 18 adeguamento autorizzazioni esistenti

1. Le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono adeguate alle disposizioni del presente regolamento con riferimento a quanto previsto nell'art. 15 per la gestione impianti di trattamento e da altre disposizioni del presente regolamento.

2. Il Dirigente del Settore competente provvede a darne informazione ai titolari delle autorizzazioni esistenti e provvede ad adeguare come previsto nel presente regolamento le prescrizioni di dette autorizzazioni esistenti.

art. 19 allegati

1. Si allegano al presente regolamento:

- allegato 1: tabella n. 2 “Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati di cui all’allegato 3, capo 1, del Regolamento Regionale 46/R;
- allegato 2: estratto allegato 2, capo 2 “Disposizioni per lo scarico sul suolo di acque reflue domestiche da impianti con carico minore o uguale a 100AE” del Regolamento Regionale 46/R/2006;
- allegato 3: specifiche alcune tipologie di impianti;
- allegato 4: modello richiesta autorizzazione;
- allegato 5: schema registro operazioni programma manutenzione e gestione.

Art. 20 – Norma finale - Abrogazioni

1. Le modifiche, aggiunte ed aggiornamenti agli allegati al presente regolamento sono approvati con provvedimento del Dirigente del Settore competente.

2. Gli allegati al presente regolamento compreso il fac-simile di modulo per la richiesta di autorizzazione allo scarico, sono suscettibili di tutte le variazioni necessarie per l'adeguamento a future normative vigenti in materia.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, trovano peraltro piena applicazione quanto altro previsto nel D.lgs 152/2006, L.R. 20/2006, Regolamento Regionale 46/R/200, D.R.R. 59/2013 e nelle altre disposizioni normative vigenti. Gli adeguamenti normativi conseguenti all’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative statali o regionali costituiscono aggiornamento del presente regolamento.

4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione C.C. di approvazione.

5. Il presente regolamento una volta entrato in vigore, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

6. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:

- “ *Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate non in pubblica fognatura*”, approvato con Delibera C.C. n. 59 del 6/8/2010;
- *Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura*”, approvato con delibera C.C. n. 66 del 23/9/2004;
- *Allegato A “Procedura per le richieste e la concessione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue*, approvato con Delibera C.C. n. 58 del 3/9/1989.

ALLEGATO 1

<i>TABELLA N. 2 - Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati per le acque superficiali interne</i>					
<i>DIMENSIONI DELL' INSEDIAMENTO OD AGGLOMERATO</i>			<i>≤ 200 AE</i>	<i>200 < AE ≤ 500</i>	<i>500 < AE < 2000</i>
<i>SISTEMI IMPIANTISTICI (c)</i>		<i>note</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	<i>Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e subirrigazione e drenaggio</i>	<i>(b)</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
2	<i>Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e trincea drenante</i>		<i>X</i>		
3	<i>Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale)</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
4	<i>Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff con fitodepurazione sub superficiale VF (flusso verticale)</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
5	<i>Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e stagno o stagni in serie</i>	<i>(a)</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
6	<i>Stagno facoltativo e fitodepurazione a flusso superficiale (FWS - free water surface)</i>	<i>(a)</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
7	<i>Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e fitodepurazione combinata (combinazione di HF/HV/FWS)</i>	<i>(a)</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
8	<i>Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff fitodepurazione combinata e filtro a sabbia</i>	<i>(a)</i>		<i>X</i>	<i>X</i>
9	<i>Stagno anaerobico e fitodepurazione combinata</i>	<i>(a)</i>		<i>X</i>	<i>X</i>
10	<i>Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e filtro a sabbia intermittente</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	
11	<i>Fossa tricamerale e stagno</i>	<i>(a)</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	
12	<i>Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e filtro percolatore aerobio o anaerobio</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
13	<i>Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff fanghi attivi, o a biodischi</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
14	<i>Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e impianto ad areazione prolungata</i>				<i>X</i>
15	<i>Chiariflocculazione</i>				<i>X</i>
16	<i>Impianto biologico e fitodepurazione</i>				<i>X</i>

NOTE

a) L'utilizzo di stagni o lagunaggi è da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell'ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purchè rispettino le disposizioni urbanistiche del comune;

b) La subirrigazione (realizzata e effettuata nel rispetto delle buona norma tecnica negli strati superficiali del suolo) costituisce parte del trattamento di affinamento del refluo per mezzo dell'ossidazione e di gestione garantita dal suolo stesso, e non si configura quindi come organo di scarico sul suolo.

c) Ai sensi dell'art. 19, comma 10, sono utili alla formazione del sistema tutte le sezioni presenti dal piede d'utenza incluso e lo scarico nel corpo idrico

ALLEGATO 2

CAPO 2. DISPOSIZIONI PER LO SCARICO SUL SUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA IMPIANTI CON CARICO MINORE OD UGUALE A 100 AE

2.1 - GENERALITÀ.

- a) *Fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera b), per il trattamento degli scarichi di acque reflue domestiche, con carico minore od uguale a 100 AE, sono ritenuti idonei ,ai sensi dell' art. 100 comma 3 del decreto legislativo, per lo scarico sul suolo, i trattamenti di cui al presente capo.*
- b) *Il comune su specifica richiesta del titolare dello scarico può ritenere, caso per caso, idonei anche trattamenti diversi dalle tipologie impiantistica elencate al presente capo, rimanendo comunque confermate anche per queste tipologie di impianto tutte le altre disposizioni del presente regolamento.*
- c) *Le acque reflue devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno degli edifici o abitazioni, con esclusione di immissione di acque meteoriche.*
- d) *Fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera b) lo smaltimento avviene mediante chiarificazione per sedimentazione ed ossidazione. Con chiarificazione in vasca settica bicamerale o tricamerale, o di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante subirrigazione o per percolazione nel terreno mediante sub- irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili), o con altro soluzione tecnica che sia ritenuta idonea dal comune, a parità del livello di tutela ambientale ed igienico sanitaria.*
- e) *Le sezioni dell' impianto che, attuano la dispersione nel suolo del refluo, garantendone la richiesta fase di ossidazione sono parte integrante dell'impianto stesso e non si costituiscono come apparato di scarico.*

.....omissis.....

2.2 VASCHE SETTICHE BICAMERALI E TRICAMERALI

- a) *Le vasche settiche, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono essere costruite a regola d'arte, per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, per permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato. Le vasche settiche devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrato ed devono avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare problemi di sicurezza disturbi igienico sanitari.*
- b) *Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato.*
- c) *L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e comunque, conformemente a quanto autorizzato nei titoli edilizi, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio interrato destinato ad acqua potabile. Distanze diverse sono ammesse sempre che sia comunque garantito che le acque reflue non possano in relazione alla disposizione fisica degli impianti o alle caratteristiche impiantistiche contaminare le acque destinate al consumo umano.*
- d) *Salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali il dimensionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, con aggiunta di capacità per sedimento che si accumula al fondo (5÷10 litri per AE); la capacità media è per 10÷15 persone, con dotazione di 150 ÷200 litri pro capite al giorno (che può essere notevolmente inferiore nel caso di scuole, uffici, officine).*
- e) *L'estrazione del fango viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell' impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento) .*

2.3. VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF

- a) Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrato, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere un'adeguata raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.
- b) Le vasche settiche di tipo Imhoff devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.
- c) Salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali nel dimensionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti. Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40-50 litri per AE; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250-300 litri complessivi;
- d) Per l'ubicazione delle vasche settiche di tipo Imhoff valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche bicamerali o tricamerali.
- e) Salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali per il compartimento del fango si hanno 100-120 litri per AE, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180-200 litri per AE, con una estrazione all'anno;
- f) L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell'impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento);

2.4. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE.

- a) Il liquame è addotto alla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, nella condotta o rete disperdente. Le modalità di immissione nella condotta disperdente devono essere tali da garantire un'alimentazione uniforme e regolare sulla rete disperdente. La condotta disperdente è in genere costituita da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati di idoneo materiale ed idonea struttura, coperti superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento.
- b) La condotta viene posta in trincea profonda circa 60-70 cm e larga almeno 40 cm, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando opportuni accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento della trincea. La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.
- c) Le trincee con condotte disperdenti sono poste fuori da strutture che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere < 1 metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri qualora queste siano esposte al rischio di percolamento dei reflui.
- d) Lo sviluppo della condotta disperdente, deve essere in funzione della natura del terreno. L'argilla compatta è da ritenersi materiale non adatto alla dispersione; di seguito si riportano comunque elementi di riferimento:

sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per AE	sabbia grossa e pietrisco: 3 m AE	sabbia sottile con argilla: 5 m AE	argilla con un po' di sabbia: 10 m AE
--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

- e) La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due sistemi disperdenti deve essere di circa 30 metri.
- f) Per l'esercizio si controllerà che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che l'alimentazione sia regolare ed uniforme, che non aumenti il numero degli AE ed il volume di liquame giornaliero disperso.

2.5. PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO (per terreni impermeabili).

- a) Il liquame è addotto nella condotta disperdente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1 -1,5 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente;
- b) Le due condotte, aventi pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati, di idonea sezione e materiale (del diametro di circa 10-12 centimetri, aventi lunghezza di circa 30-50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 centimetri), coperti superiormente da tegole o da elementi di pietrame. Devono essere adottati opportuni accorgimenti affinché il terreno dello scavo che ricoprirà la trincea non penetri nei vuoti del sottostante pietrisco. Deve essere predisposto un idoneo sovrassetto al fine di evitare qualsiasi avvallamento della trincea. La condotta può essere ramificata o svilupparsi su più file.
- c) Tubi di aerazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati 2-4 metri l'uno dall'altro. La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.
- d) La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.
- e) Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in 2-4 metri per AE. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione.
- f) Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo per garantirne la protezione.

ALLEGATO 3

N°	IMPIANTO	SPECIFICHE TECNICHE
1	DEGRASSATORE	<p>L'impianto degrassatore dovrà avere un volume interno utile espresso in metri cubi almeno uguale al prodotto tra il numero degli abitanti equivalenti moltiplicato per il fattore 0,07.</p> <p>Volume utile mc. = A.E. x 0,07</p> <p>Comunque tale impianto non potrà avere volume interno utile inferiore ad un minimo assoluto di mc. 0,15. I degrassatori dovranno distare almeno mt. 1,00 dai muri di fondazione e distare almeno mt. 2,00 dai confini di proprietà.</p> <p>Qualora non sia possibile installare il degrassatore all'esterno del fabbricato, oppure nei casi di ristrutturazione di immobili in cui le canalizzazioni delle acque reflue nere non sono separate dalle acque reflue grigie è consentito l'utilizzo di impianti degrassatori da posizionarsi al disotto del livello domestico.</p>
2	FOSSA SETTICA	<p>L'impianto fosse settiche dovrà avere un volume interno utile complessivo espresso in metri cubi almeno uguale al prodotto tra il numero degli abitanti equivalenti moltiplicato per il fattore 0,5.</p> <p>Volume complessivo utile delle fosse mc. = A.E x 0,5</p> <p>Comunque tali sistemi camerali non potranno avere volume complessivo interno utile inferiore ad un minimo assoluto di mc. 2,00, né essere costituiti da un numero inferiore a n. 3 fosse settiche camerali.</p> <p>Nei casi in cui siano presenti solo reflui derivanti dal metabolismo umano (ad es. uffici, negozi, magazzini o altro simile) la fossa tricamerale può essere sostituita da una fossa bicamerale avente un volume pari all'80% del valore calcolato.</p> <p>I complessi immobiliari costituiti da una pluralità di fabbricati dovranno avere di norma impianti di trattamento separati per ogni singolo fabbricato, in modo così da poterne ottimizzare il funzionamento e la loro capacità di potere depurante.</p> <p>Gli impianti di trattamento asserviti a complessi immobiliari del tipo condominiale ed aventi un carico superiore a n. 10 A.E. dovranno essere preferibilmente frazionati in diversi sottosistemi di fosse settiche tricamerale in parallelo, ognuno dei quali allacciato alle diverse colonne di scarico e collegato ad una fossa Imhoff comune. In tal caso la capacità volumetrica di ognuno dei diversi sottosistemi di fosse settiche in parallelo dovrà essere calcolata sulla base del numero di abitanti equivalenti allacciati ad ogni singolo impianto.</p>

Per impianti non dotati di scarichi separati dalle acque reflue nere dalle acque reflue grigie dovrà essere osservata l'avvertenza di realizzare la 1° fossa settica di capacità almeno il 30% superiore rispetto alle altre singole fosse. Le fosse settiche dovranno distare almeno mt. 1,00 dai muri di fondazione e mt. 2,00 dai confini di proprietà.

Per tutte le altre specifiche tecniche da osservarsi nella loro realizzazione valgono le disposizioni contenute nel D.P.G.R. 08 settembre 2008 n. 46/R e s.m.i..

3 VASCHE SETTICHE IMHOFF

Le vasche settiche del tipo Imhoff dovranno essere dimensionate sulla base dei limiti volumetrici indicati nell'allegato 2, Capo 2, punto 2.3 del D.P.G.R. 08 settembre 2008 n. 46/R e s.m.i..

E' fatto obbligo l'utilizzo di vasche regolarmente certificate da Imprese costruttrici del settore ed il rispetto dei limiti di volume interno utile fissati nel Regolamento Regionale n. 46/R saranno verificati dalle capacità volumetriche dichiarate dal costruttore (Scheda Tecnica del Prodotto). La capacità delle fosse Imhoff non potrà comunque essere dimensionata per un numero di abitanti equivalenti inferiore a 5:

Le vasche settiche del tipo Imhoff dovranno distare almeno 1,00 mt. dai muri di fondazione e mt. 2,00 dai confini di proprietà. Per tutte le altre specifiche tecniche da osservarsi nella loro realizzazione valgono le disposizioni contenute nel D.P.G.R. 08 settembre 2008 n. 46/R e s.m.i..

4 POZZO ASSORBENTE

Lo sviluppo della superficie disperdente del pozzo deve essere definita sulla base delle indicazioni tecniche contenute nella apposita relazione geologica o geopedologica. Per la progettazione ed il dimensionamento della superficie disperdente del pozzo si possono utilizzare come riferimento i seguenti parametri:

- sabbia grossa o pietrisco 1,00 mq./abitante;
- sabbia fine 1,50 mq./abitante;
- argilla sabbiosa o riporto 2,50 mq./abitante;
- argilla con molta sabbia o pietrisco 4,00 mq./abitante;
- argilla con poca sabbia e pietrisco 8,00 mq./abitante;
- argilla compatta impermeabile non adatta;

Per superficie disperdente si intende la superficie laterale utile bagnata del solido scavato (cilindro o parallelepipedo). I pozzi perdenti dovranno distare almeno mt. 6,00 dai muri di fondazione dei fabbricati, escluso le pertinenze ed i volumi tecnici, e mt. 3,00 dai confini di proprietà. Per tutte le altre specifiche tecniche da osservarsi nella loro realizzazione valgono le

disposizioni contenute nella Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 04 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977.

5 SUBIRRIGAZIONE

Lo sviluppo lineare complessivo della condotta disperdente dovrà essere definita sulla base delle indicazioni contenute nella apposita relazione geologica o geopedologica. Per la progettazione ed il dimensionamento dello sviluppo della condotta disperdente, si possono utilizzare come riferimento i seguenti parametri, salvo diversa indicazione del tecnico – geologo competente:

- sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2,00 ml/abitante;
- sabbia grossa o pietrisco: 3,00 ml/abitante;
- sabbia sottile con argilla: 5,00 ml/abitante;
- argilla con un po' di sabbia: 10,00 ml/abitante;
- argilla compatta impermeabile: non adatta.

La condotta disperdente dovrà distare almeno mt. 6,00 dai muri di fondazione dei fabbricati, escluso le pertinenze ed i volumi tecnici, e mt. 3,00 dai confini di proprietà. La condotta disperdente deve essere posta in una trincea profonda 60/70 cm. larga almeno 40 cm. dentro uno strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa. Per impedire l'intasamento della parte superiore della massa ghiaiosa questa dovrà essere protetta con uno strato di tessuto non tessuto o materiale simile. La condotta deve avere una pendenza compresa tra lo 0,2 % e 0,5 %. La condotta disperdente può essere:

- a) unica;
- b) ramificata;
- c) su più linee in parallelo; in questo caso le tubazioni vanno disposte a distanza non inferiore a 2 metri fra i rispettivi assi.

La distanza tra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore ad un metro. Per tutte le altre specifiche tecniche da osservarsi nella loro realizzazione valgono le disposizioni contenute nel D.P.G.R. 08 settembre 2008 n. 46/R e s.m.i..

6 FILTRO A SABBIA/GHIAIA

Per impianti aventi un carico fino a n. 8 abitanti equivalenti si dovrà adottare sistemi che adottino una superficie filtrante non inferiore a 1 mq. rispetto alla direzione di filtrazione del flusso e con volume interno utile non inferiore a mc. 0,30.

Per impianti aventi carico tra 9 e 20 abitanti equivalenti si dovranno adottare sistemi che adottino una superficie

filtrante non inferiore a 2 mq. rispetto alla direzione di filtrazione del flusso e con volume interno utile compreso proporzionalmente tra 0,5 e 1,0 mc..

Per numero di utenti superiore a 20 è opportuno utilizzare sistemi di filtrazione in serie che tengano conto delle indicazioni numeriche sopra individuate.

Il filtro dovrà distare almeno 1,00 mt. dai muri di fondazione e mt. 2,00 dai confini di proprietà.

7 POZZETTO D'ISPEZIONE

Al fine di poter eseguire controlli, e prelievi di campione di refluo, l'ingombro interno minimo del manufatto non dovrà essere inferiore a cm. 30 di lunghezza e cm. 30 di larghezza. Comunque dovrà essere sempre garantito un agevole utilizzo dello stesso al fine di poter eseguire campionamenti e prelievi.

8 FITODEPURAZIONE

Le dimensioni tipo delle vasche impermeabili per un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale sub-superficiale (HF) sono:

Superficie filtrante in mq. = A.E. x 4;

con una superficie minima filtrante di mq. 20,00. Nella realizzazione deve osservarsi il rapporto della larghezza della vasca impermeabile che deve essere compresa tra 1/3 ed 1/5 della lunghezza.

Le dimensioni tipo delle vasche impermeabili per un impianto di fitodepurazione a flusso verticale sub-superficiale (VF) sono:

Superficie filtrante in mq. = .E. x 2;

con una superficie minima filtrante di mq. 10,00.

In caso di utenza variabile si potrà prevedere l'uso di sistemi di fitodepurazione in parallelo. Il sistema di fitodepurazione dovrà distare almeno 6,00mt. dai muri di fondazione dei fabbricati, escluso le pertinenze ed i volumi tecnici, e mt. 3,00 dai confini di proprietà.

9 SUBIRRIGAZIONE DRENATA

Si applica quando il terreno disponibile è impermeabile o comunque di caratteristiche tali da non consentire la depurazione dei liquami con il sistema di subirrigazione descritto al punto n. 5. Il sistema consiste in una trincea profonda in genere 1 – 1,5 mt. avente al fondo uno strato di argilla sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso e minuto. Dentro lo strato superiore si colloca la condotta disperdente. Le sezioni delle condotte disperdenti e drenanti dovranno avere un diametro di almeno 10 cm.. le trincee devono essere dotate di tubi di areazione, in modo da creare un ambiente aerobico. Per la progettazione ed il dimensionamento dello sviluppo della condotta

disperdente e della condotta drenante, si possono utilizzare come riferimento i seguenti parametri , salvo diversa indicazione di tecnico – geologo competente:

- sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2,00 ml/abitante;
- sabbia grossa: 4,00 ml/abitante.

La condotta disperdente deve essere chiusa all'estremità almeno metri 1,00 prima dello sbocco della condotta drenante che deve recapitare nel corpo recettore (rivoli, alvei, impluvi) tramite sistema ad infiltrazione (incotata di pietre non cementate o scarico sub-superficiale nella parte terminale della tubazione). La distanza tra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore ad un metro. Le condotte disperdenti e drenanti dovranno distare almeno mt. 6,00 dai muri di fondazione dei fabbricati, escluso le pertinenze ed i volumi tecnici, e mt. 3,00 dai confini di proprietà. Per tutte le altre specifiche tecniche da osservarsi nella loro realizzazione valgono le disposizioni contenute nel D.P.G.R. 08 settembre 2008 n. 46/R e s.m.i..

10 DEPURATORE

Sistema depurativo biologico denominato “Depuratore ad ossidazione biologica a fanghi attivi”. Il processo si basa sul trattamento biologico aerobico con formazione di flora batterica attiva “fanghi attivi” e sedimentazione finale con ricircolo dei fanghi. L'Ossidatore biologico a fanghi attivi è costituito dai seguenti sistemi:

1. Accumulo ed alimentazione costante (Equalizzatore);
2. Trattamento biologico aerobico (ossidazione);
3. Sedimentatore finale con ricircolo dei fanghi (Sedimentatore).

Tale impianto depurativo biologico deve essere dimensionato e progettato sulla base del numero degli abitanti equivalenti presenti nel fabbricato ed avere una capacità depurativa idonea certificata dal costruttore. Il “depuratore ad ossidazione biologica a fanghi attivi” dovrà distare almeno 1,00 mt. dai muri di fondazione ed almeno mt. 2,00 dai confini di proprietà.

11 CANALETTA DRENANTE

Sistema di filtrazione costituito da una canaletta drenante in elementi prefabbricati, o realizzati in opera, isolata dal terreno circostante. Lo sviluppo della canaletta drenante si calcola in 0,50 ml. per abitante equivalente.

Lunghezza canaletta drenante ml. = A.E. x 0,50
con un minimo assoluto di ml. 2,00. La canaletta drenante dovrà avere una larghezza ed una altezza utile interna minima di 50 cm. Tali impianti devono risultare areati anche mediante una opportuna disposizione di

tubazioni di areazione. Le canalette drenanti vanno riempite per circa 2/3 in altezza con materiale inerte sabbia/ghiaia a granulometria via via sempre più fine secondo il senso di scorrimento del refluo. In ogni caso il refluo da trattare dovrà essere costretto mediante opportuni accorgimenti tecnici ad attraversare per intero lo spessore del materiale filtrante.

La condotta di scarico del refluo trattato deve recapitare, di preferenza, nel corpo recettore (rivoli, alvei, impluvi) tramite sistema ad infiltrazione (incotinata di pietre non cementate o scarico sub-superficiale nella parte terminale della tubazione), se possibile. La canaletta drenante dovrà distare almeno mt. 1,00 dai muri di fondazione e mt. 2,00 dai confini di proprietà.

12 VASCA DI DECLORAZIONE

Questo tipo di vasca dovrà essere installata ed utilizzata solo per gli scarichi di acque reflue provenienti dai controllavaggi e dai risciacqui dei filtri di piscine che utilizzano per il trattamento e disinfezione delle acque prodotti a base di cloro.

Le vasche di declorazione dovranno avere un volume interno utile di mc. 1 per piscine aventi un volume di acqua fino a mc. 100, e di 2 mc. per piscine aventi un volume di acqua superiore a mc. 100, e saranno provviste nella loro parte superiore di griglie, od altro sistema tecnico similare, che possa permettere la fuoriuscita del cloro in atmosfera.

La vasca di declorazione dovrà distare, preferibilmente, almeno mt. 1,00 dai muri di fondazione e mt. 2,00 dai confini di proprietà.

13 PERCOLATORE

Sistema depurativo del refluo ottenuto mediante percolazione attraverso un substrato opportuno, costituito ad esempio da pietrisco o carbone fossile o pomice o corpi cavi in plastica, sul quale si viene a formare una membrana biologica responsabile dei processi biologici di purificazione.

Il sistema a filtro percolatore è particolarmente adatto per la depurazione di acque di rifiuto di piccole – medie comunità in sostituzione degli impianti a fanghi attivi. E' fatto obbligo di installare prodotti aventi capacità depurativa almeno pari agli abitanti equivalenti del fabbricato e che siano regolarmente certificati da aziende costruttrici.

Il sistema si adatta particolarmente bene alle zone collinari dove può essere sfruttata la differenza di livello per l'alimentazione a caduta tra i singoli moduli dell'impianto. Il modulo di percolazione è sempre abbinato ad un pre/post-trattamento mediante fossa Imhoff ed altri sistemi di affinazione del refluo.

Si può fare riferimento inoltre per le specifiche, per quanto applicabile, anche alle *Linee Guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura*, a cura di ARPAT - Dipartimento Provinciale di Firenze reperibili sul sito internet ARPAT:

<http://www.arpato.toscana.it/notizie/arpatnews/2005/106.pdf?searchterm=linee%2520guida%2520acque%2520reflue>.

**ALLEGATO 4
MODELLO RICHIESTA**

bollo

Richiesta autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in recapito diverso dalla fognatura pubblica.

**Al Comune di Poggibonsi
Settore Edilizia e Urbanistica
Servizio Ambiente**

Il sottoscritto _____

nato a _____ **Prov.** _____

il _____ **Cod .Fisc.** _____

e residente in: _____

Via/Loc. _____, **n°** _____

in qualità di: _____

(nel caso di più richiedenti allegare i nominativi con i relativi dati)

fa domanda di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche per l'immobile/i sito/i in _____

Ubicazione: Fraz. _____

via/Loc. _____, n° _____

estremi catastali dell'immobile in questione:

Mappale Sub Foglio.....

Mappale Sub Foglio.....

con recapito finale dei reflui in:

acque superficiali *

suolo

** art. 53 D.P.G.R. Toscana 8.9.2008 n°46/R - "sono considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco che appaiono collegati ad un reticolo di flusso idrico il quale adduce ad un corpo idrico chiaramente identificato. La carta tecnica cui fare riferimento è quella consultabile presso gli enti locali e/o sul sito internet della Regione Toscana".*

fa domanda di modifica della precedente Autorizzazione n° del..... Per avvenuta variazione qualitative e/o quantitative dello scarico, del sistema di trattamento e/o del punto di recapito dello scarico.

fa domanda di Voltura della precedente Autorizzazione n° del..... Per avvenuta variazione del

A tal fine dichiara che non sono avvenute variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico, del sistema di trattamento e/o del recettore dello scarico.

fa istanza inoltre di idoneità:

quale trattamento appropriato per il seguente impianto _____ che non rientra tra le tipologie elencate nella tabella 2 del capo 1, allegato 3, del Regolamento Regionale 46/R/2008 ovvero non corrisponde alla taglia dimensionale per la quale è raccomandato per scarico in acque superficiali;

per il seguente impianto _____ diverso dalla tipologia impiantistica prevista nel capo 2 dell'allegato 2 del Regolamento Regionale 46/R per scarico sul suolo;

Si allega la seguente documentazione (a firma di tecnico incaricato):

a) elaborati catastali:

- tavola catastale dell'immobile;
- estratto catastale;

b) dichiarazione che l'immobile si trova fuori della zona servita da pubblica fognatura oppure che sono presenti comprovate difficoltà tecniche all'esecuzione dell'allaccio*

** per l'individuazione della zona servita da pubblica fognatura si rimanda all'art. 5.2 del regolamento del servizio idrico integrato – sezione regolamento fognatura del gestore del servizio idrico integrato*

a. Elaborati grafici (a firma di tecnico abilitato):

- planimetria della zona in scala non superiore a 1:2000;
- una planimetria di massima dell'edificio in scala non superiore a 1:200, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, degli impianti di trattamento e indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento ed una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico;
- tavola cartografica con l'indicazione del corpo idrico superficiale secondo quanto previsto nell'art. 53 del Regolamento Regionale 46/R/2008;

b. **Relazione tecnica** contenente:

- numero abitanti equivalenti
- descrizione dell'impianto di trattamento dei reflui, fornendo i dati progettuali di dimensionamento;
- lo schema a blocchi e per sub-irrigazione e fitodepurazione gli spaccati costruttivi;
- programma di manutenzione e gestione dell'impianto allegando l'eventuale manuale d'uso e manutenzione;
- una descrizione del recettore;
- l'indicazione della presenza di pozzi entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dall'eventuale sistema di sub-irrigazione;

c. **Relazione geologica** (nel caso in cui sia utilizzato un sistema di trattamento reflui che prevede l'ossidazione di acque reflue domestiche nel terreno mediante la sub-irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, nonché in caso di scarico in corpi idrici non significativi), a firma di tecnico specificatamente abilitato, contenente:

- valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso, anche ai fini del dimensionamento della subirrigazione o comunque dell'immissione negli strati superficiali del sottosuolo, e si evidenzino le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche;
- qualora vi siano pozzi per uso potabile entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dall'eventuale sistema di sub-irrigazione, evidenziare gli eventuali rischi di inquinamento della falda causati dai reflui scaricati.

d) - Ricevuta di versamento di € 35,00 (Euro trentacinque / 00 Centesimi) per spese istruttoria al Comune di Poggibonsi – Servizio Tesoreria (c/c postale, bonifico, oppure contanti presso tesoreria);

N.B.= Per impianti condominiali necessita individuare e specificare il nominativo del legale responsabile dell'impianto.

Per quanto sopra dichiarato, ai sensi art. 76 T.U. 28.12.00 n. 445, ne assume la responsabilità. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/03 che:

a) i dati personali riportati nella presente istanza, saranno trattati anche con strumenti informatici, in base alle vigenti disposizioni in materia per la conclusione dei procedimenti amministrativi connessi;

b) il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Poggibonsi con sede in Via Volta n. 55;

c) i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici qualora ciò sia necessario per l'esercizio di finalità istituzionali.

Firma del richiedente

_____ *allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità*

Data

Tecnico incaricato: _____ recapito studio _____ Tel. _____ Cell. _____ Fax _____ Firma e timbro del Tecnico _____
Tecnico incaricato: _____ recapito studio _____ Tel. _____ Cell. _____ Fax _____ Firma e timbro del Tecnico _____

Allegato 5 - Schema registro operazioni programma manutenzione e gestione

ANNO _____		
	1[^]	2[^]
ISPEZIONI	Data <i>Osservazioni</i>	Data <i>Osservazioni</i>
RIMOZIONE FANGHI (riportare per ciascuna fossa biologica)	Data <i>Osservazioni</i>	Data <i>Osservazioni</i>
ALTRE VERIFICHE	Data <i>Osservazioni</i>	Data <i>Osservazioni</i>
ANNO _____		
	1[^]	2[^]
ISPEZIONI	Data <i>Osservazioni</i>	Data <i>Osservazioni</i>
RIMOZIONE FANGHI (riportare per ciascuna fossa biologica)	Data <i>Osservazioni</i>	Data <i>Osservazioni</i>
ALTRE VERIFICHE	Data <i>Osservazioni</i>	Data <i>Osservazioni</i>